





Queste le due rilevanti novità emerse dai documenti inviati dalla Commissione Ue al Consiglio, in data 22 giugno 2020, in ordine all'applicazione delle misure di deroga alla direttiva 2006/112/Ue in materia di IVA, a norma dell'art. 395 della direttiva medesima:

- 1) il **reverse charge** per le prestazioni di servizi in appalto e subappalto con prevalente utilizzo di manodopera, introdotto dal collegato alla legge di bilancio 2020 (D.L. 124/2019), non trova la necessaria autorizzazione in sede comunitaria;
- 2) confermata l'applicazione dello **split payment** sino al 30 giugno 2023, con una proroga di ulteriori tre anni rispetto alla scadenza della precedente autorizzazione (30 giugno 2020).

Per quanto concerne la proposta di decisione in tema di reverse charge, essa verte sull'art. 17 c. 6 lett. a-*quinquies*) del DPR 633/72, introdotto dall'art. 4 c. 3 del D.L. 124/2019.

Tale disposizione avrebbe previsto, previa autorizzazione del Consiglio Ue ex art. 395 della direttiva 2006/112/Ce, l'**introduzione** del reverse charge per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera:

- presso le sedi di attività del committente;
- con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Resta fermo il reverse charge nel settore dell'**edilizia**, ai sensi dell'art. 17 c. 6 lett. a) e a-*ter*) del DPR 633/72, in quanto direttamente applicabile in forza dell'art. 199 della direttiva 2006/112/CE.

Scadrà, invece, tra due anni, il 30 giugno 2022 la possibilità, da parte dell'Italia, di applicare il reverse charge per determinate operazioni nel settore **elettronico** ed energetico (art. 17 c. 6 lett. b), c), d-*bis*), d-*ter*) e d-*quater*) del DPR 633/72), come nel caso delle cessioni di telefoni cellulari, di console da gioco, tablet PC e laptop.

Il parere della Commissione, trasmesso al Consiglio (documento COM(2020) 243 *final*), è, invece, quello di non concedere la misura di deroga all'Italia per quanto concerne l'applicazione del descritto reverse charge per appalti e subappalti con prevalente impiego di manodopera.

L'opposizione alla richiesta si fonda sulla circostanza che la misura proposta dall'Italia ha un campo di applicazione **estremamente ampio**, riguardando diversi settori economici e diverse fasi produttive/distributive e, in definitiva, interessando potenzialmente qualsiasi impresa che sia beneficiaria del servizio in questione.

Inoltre, al fine di contrastare le frodi in ambito IVA, l'Italia già fruisce di due significative misure di deroga alla direttiva 2006/112/Ce, vale a dire l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica (sino al 31 dicembre 2021) ed il meccanismo dello split payment.

Proprio a questo riguardo, oltre alla comunicazione in tema di reverse charge, la Commissione Ue ha sottoposto al Consiglio, sempre in data 22 giugno 2020, la proposta di decisione che autorizza l'Italia a continuare ad applicare il meccanismo dello **split payment** sino al 30 giugno 2023.

*La precedente autorizzazione allo split payment scade il 30 giugno 2020*

In questo senso, si prevede una **modifica** del termine finale di applicazione della decisione Ue n. 784/2017 attualmente fissato al 30 giugno 2020, nonché l'impegno per l'Italia di trasmettere alla Commissione europea, entro il 30 settembre 2021, una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi interessati dalla misura. L'ambito soggettivo di applicazione dell'autorizzazione resta invariato (*operazioni effettuate verso Pubbliche Amministrazioni, società controllate dalle P.A. centrali e locali nonché società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB*).

La richiesta formale del Governo italiano di "prorogare" la misura in scadenza era già stata resa nota dal Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze Baretta.

L'art. 17-*ter* c. 1-*ter* del DPR 633/72 prevede che "Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di **deroga** rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/Ce". Di conseguenza, non sembrano necessarie modifiche alla normativa nazionale, quando sarà adottata la decisione da parte del Consiglio Ue.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**

Dr. Sergio Mantovani